

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (Art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome

Indirizzo

N° Iscrizione RUI Sez.E

Data iscrizione

Qualifica (barrare solo la voce che interessa): Responsabile dell'attività di intermediazione ☐ Addetto all'attività di intermediazione ☐

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore dell'intermediario:

Denominazione sociale

Sede operativa

N° Iscrizione RUI Sez.E

Data iscrizione

Telefono

E-Mail

2. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale: Porsche Financial Services Italia S.p.A.

Sede legale/operativa: C.so Stati Uniti, 35 – 35127 Padova

Telefono/Fax: 049-6988157

N° Iscriz. RUI/Sez. D: (n.D000203047)

Sito internet: www.porsche.it

Posta elettronica: E-MAIL: servizi.finanziari@porsche.it PEC: pfsi_padova@legalmail.it

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

Porsche Financial Services Italia S.p.A. è l'intermediario principale, iscritto alla lettera D del RUI con nr. D000203047 e che ha accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi diversi tra loro con le seguenti imprese di assicurazione:

- Real Garant Versicherung AG;
- HDI Assicurazioni S.p.A.

Porsche Financial Services Italia S.p.A. è un intermediario che, in relazione al contratto offerto, agisce in nome e per conto dell'impresa di assicurazioni Real Garant Versicherung AG, come distributore di polizze individuali sottoscritte dal cliente in qualità di contraente/assicurato.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i suoi collaboratori coinvolti nella distribuzione dei prodotti dell'impresa HDI Assicurazioni S.p.A. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Porsche Financial Services Italia S.p.A. e degli altri intermediari coinvolti nella distribuzione della copertura assicurativa offerta.

SEZIONE IV**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i soggetti coinvolti nella distribuzione del prodotto offerto non forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.

Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i soggetti coinvolti nella distribuzione del prodotto offerto non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE V**Informazioni sulle remunerazioni**

Porsche Financial Services Italia S.p.A., in qualità di intermediario assicurativo di Real Garant Versicherung AG, riceve una commissione del 5,5% del premio netto inclusa nel premio assicurativo. Porsche Financial Services Italia S.p.A. non percepisce onorari e/o commissioni direttamente dal cliente.

Gli iscritti alla sezione E che collaborano con Porsche Financial Services Italia S.p.A. nell'offerta del prodotto assicurativo di Real Garant Versicherung AG, ricevono una commissione pari a:

- Euro 50,00 per ogni polizza stipulata con durata di 12 mesi;
- Euro 125,00 per ogni polizza stipulata con durata di 24 mesi;
- Euro 200,00 per ogni polizza stipulata con durata di 36 mesi.

SEZIONE VI**Informazioni sul pagamento dei premi**

Il Premio, corrispondente all'intera durata della copertura, dovrà essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizza. Il Premio potrà essere pagato direttamente all'intermediario (Partner Ufficiale Porsche) autorizzato all'incasso dei premi per conto dell'Assicuratore Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per l'Italia.

Il Premio è comprensivo dell'imposta. Gli oneri fiscali relativi al premio assicurativo di cui al contratto è da ritenersi a carico del contraente.

Il Premio potrà essere corrisposto tramite contanti (nei limiti di legge di volta in volta previsti), ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico o altri mezzi di pagamento bancario o postale.

SEZIONE VII**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L'intermediario, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente (Real Garant Versicherung AG) nelle modalità e ai recapiti riportati nel "DIP aggiuntivo danni" al quale si rinvia, oppure all'Intermediario PFSI via posta ordinaria a: Porsche Financial Services Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso Stati Uniti, 35 – 35127 Padova PD; via Fax indirizzato all'ufficio reclami n. 049 6988155; via Posta elettronica a: ufficioreclamiPFSI@porsche.it; via Posta elettronica certificata ufficioreclamiPFSI@legalmail.it. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente all'impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in caso di invio del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'impresa preponente interessata.

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione entro il termine di 45 giorni, l'assicurato ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o di ricorrere ad altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nelle modalità riportate nel "DIP aggiuntivo danni".

SEZIONE VIII**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

In conformità alla Legge 193/2023 e ai relativi decreti attuativi, il contraente ha diritto a non fornire informazioni relative a pregresse patologie oncologiche quando i termini previsti per il diritto all'oblio oncologico risultano maturati. L'impresa non richiede né utilizza tali informazioni ai fini della stipulazione o gestione del presente contratto.